



*FEASR – Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale*



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*



*DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO  
Settore Produzioni Agrarie e zootecniche*



# **Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027**

*Complemento per lo Sviluppo Rurale 2023-2027, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20.02.2023 in applicazione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSP), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8645 finale del 2 dicembre 2022*

## **Intervento SRA30 Benessere animale**

*(art. 70 del reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo sviluppo rurale)*

**DISPOSIZIONI PER LE DOMANDE DI PAGAMENTO  
relative all'intervento SRA30 Azione B - Classyfarm**

**Disposizioni per la prosecuzione degli impegni in corso  
Annualità 2026**

# Indice generale

<b>PARTE I – PARTE GENERALE</b>	1
1.1. DEFINIZIONI	1
1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)	3
1.3. FINALITÀ DELLA SRA30	3
1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO	3
1.5. PREMI CONCEDIBILI	4
1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	4
1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO	4
1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO	4
1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	10
1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE	10
1.11. AUMENTI/RIDUZIONI DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO	10
1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO	11
1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO	11
1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA	12
1.15. TABELLA CUMULABILITÀ AGGIORNATA	12
<b>PARTE II – INTERVENTO E RELATIVI IMPEGNI</b>	12
2.1. SRA30 - Informazioni generali	12
2.2. SRA30 - Tipologia di beneficiari	13
2.3. Criteri di ammissibilità	13
2.4. SRA30 - Impegni	14
2.5. SRA30 - Altri obblighi	15
2.6. SRA30 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi	15
2.7. SRA30 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione	16
2.8. SRA30 - Documentazione da allegare alla domanda	16
2.9. SRA30 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi	16
<b>PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE</b>	17
3.1. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)	17
3.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	17
3.3. CLAUSOLA DI ELUSIONE	20
<b>PARTE IV – PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI</b>	21
4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	21
4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI	21
4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	22
4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	23
4.5. CONTATTI	26

## PARTE I – PARTE GENERALE

### 1.1. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni, si adottano le seguenti definizioni.

«PSP»: Piano Strategico della PAC;

«agricoltore»: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del Piano PSP;

«azienda»: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore o beneficiario, situate nel territorio nazionale;

«attività agricola», che comprende le seguenti attività:

1. la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
2. il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP;

«intervento»: uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento (UE) 2021/2115;

«domanda di aiuto»: una domanda di sostegno nell'ambito di un intervento ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, in particolare per un qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di sostegno o una richiesta di pagamento;

«domanda di pagamento»: la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale da parte delle autorità nazionali o regionali;

«sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)» di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2116;

«beneficiario» in relazione a tutti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del reg. (UE) 2021/2115, si intende: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

«obbligo»: il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario del sostegno richiesto;

«norma»: requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;

«Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO)»: ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023;

- «cessione»: qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente;
- «colture permanenti»: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali;
- «erba o altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali;
- «prato permanente e pascolo permanente» (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti;
- «seminativo»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali;
- «terreno a riposo»: si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi;
- «superficie agricola»: include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente;
- «aliquota di sostegno»: l'aliquota della spesa pubblica per un intervento;
- «spesa pubblica»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;
- «esercizio finanziario»: l'esercizio finanziario agricolo ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116;
- «fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (DLgs.173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico;
- «marchio auricolare»: il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente. Norme di cui al reg. delegato (UE) 2021/841 della Commissione che modifica il reg. (UE)640/2014 per quanto riguarda le inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina;
- «sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)»: il sistema informativo regionale di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica

amministrazione piemontese, attraverso il quale vengono trattati i dati personali dei titolari delle domande;

«parcella di riferimento»: una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116;

«superficie determinata»: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Per quanto non contemplato nelle definizioni sopra riportate, si rimanda all'articolo 3 del reg. (UE) 2021/2115, all'articolo 2 del reg. (UE) 2021/2116, all'articolo 2 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023 e all'articolo 2 del Decreto n. prot. 664304 del 28/12/2022.

## 1.2. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE (PSP e CSR)

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e che sono finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Esso, inoltre, abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

Il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 per l'Italia è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 ed, a seguito di modifica, con Decisione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023. Il PSP Italia è operativo a partire dal 1° gennaio 2023 e, per quanto riguarda lo sviluppo rurale (FEASR), include le schede contenenti "elementi stabiliti a livello regionale" per gli interventi che le Regioni e le Province Autonome possono attivare sul proprio territorio.

La Rete Rurale Nazionale ha predisposto le "Linee guida per la redazione e l'adozione dei Complementi Regionali per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027. Novembre 2022" e tali CSR riportano le declinazioni della strategia a livello regionale, evidenziando la specificità delle scelte che caratterizzeranno l'attuazione degli interventi sul territorio di riferimento.

Il CSR 2023-2027 della Regione Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 17-6532 del 20 febbraio 2023 prevede, tra l'altro, interventi che comportano impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 2021/2115, connessi alle superfici e/o alle Unità di bestiame adulto (UBA) o ad altre unità di riferimento. Tali interventi sono denominati SRA e, nell'ambito di tale categoria, è previsto l'intervento SRA 30 Benessere animale - Azione B Classyfarm. Il CSR nella Versione 5 vigente è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 2-941 del 31 marzo 2025.

## 1.3. FINALITÀ DELLA SRA 30

L'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115 individua gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo regolamento.

Gli Obiettivi specifici cui mira l'intervento SRA 30 Benessere animale con la sua Azione B - Classyfarm, oggetto del presente provvedimento, sono i seguenti:

OS9 - Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.

Le finalità perseguite e le esigenze/fabbisogni cui contribuisce l'Azione B del presente intervento a dare risposta, sono indicate in dettaglio nella parte II.

## 1.4. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO N. 1/2024

La Deliberazione (D.G.R.) della Giunta regionale n. 26–8348 del 25/03/2024 ha stabilito, tra l'altro, l'attivazione sotto condizione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria, per la durata di un triennio, dell'intervento in oggetto, di cui alle presenti disposizioni.

Visto che, con Decisione C(2024)6849 del 30 settembre 2024, la Commissione Europea ha approvato l'Emendamento 2 al Piano strategico della PAC e, quindi, gli elementi e il pagamento condizionati, di cui alla sopraccitata D.G.R., vengono meno.

La dotazione totale è finanziata mediante tre quote:

- la quota UE a carico del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), pari al 40,70% della spesa pubblica cofinanziata;
- la quota Stato, pari al 41,51% della spesa pubblica cofinanziata;
- la quota Regione, pari al 17,79% della spesa pubblica cofinanziata.

Gli importi dedicati alle azioni dell'intervento oggetto del presente bando sono i seguenti:

<b>Codice intervento</b>	<b>Spesa pubblica totale (€)</b>	<b>di cui Quota regionale (€)</b>
SRA30 Azione B Benessere animale	6.000.000,00	1.067.400,00

La citata D.G.R. ha, inoltre, demandato l'adozione dei necessari provvedimenti al Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo.

## 1.5. PREMI CONCEDIBILI

I livelli di premio indicati nelle schede per l'Azione B sono stati individuati all'interno dei massimali determinati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

## 1.6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi sono applicabili all'intero territorio regionale.

## 1.7. DURATA DELL'ADESIONE E RIFERIMENTO ANNO DI IMPEGNO

Gli impegni dell'intervento SRA30 – Bando n. 1/2024 sono assunti per una durata di tre anni e decorrono dal 1° gennaio 2024 e terminano il 31 dicembre 2026.

Al termine del periodo di impegno (2024-2026) verrà comunicata l'eventuale adozione del prolungamento della durata, reso possibile dalla previsione nel PSP ai sensi dell'art. 70, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021.

La singola annualità dell'impegno per il 2026 è riferita all'anno solare, che inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

## 1.8. REGOLE BASILARI DI RIFERIMENTO

I soggetti che aderiscono agli interventi attivati con il presente bando devono osservare le seguenti regole basilari:

**A) condizionalità rafforzata;****B) condizionalità sociale.****A) CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA**

In accordo con il regolamento (UE) 2021/2115, la condizionalità rafforzata si applica dal 2023 ai beneficiari di:

- a. pagamenti diretti (inclusi quelli relativi agli ecoschemi di cui all'art. 31 del reg. UE 2021/2115);
- b. pagamenti dello sviluppo rurale riferiti a superfici e/o UBA (art. 70, 71 e 72 del reg. UE 2021/2115), inclusi gli interventi agro-climatico-ambientali.

Essa consiste in un insieme di regole in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che comprendono criteri di gestione obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti unionali, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il regime di condizionalità viene definito dalle Regioni e Province autonome nell'ambito del quadro normativo unionale e nazionale:

1. regolamenti (UE) n. 2021/2115 (artt. 12-13 e allegato III) e n. 2021/2116 (artt. 83-86);
2. decreto ministeriale sulla disciplina del regime di condizionalità in via di pubblicazione, che sostituisce il decreto ministeriale n. 2588 del 10/03/2020;
3. successive disposizioni regionali di attuazione del citato decreto ministeriale.

Per una descrizione dettagliata delle regole in questione, di seguito sinteticamente richiamate, si rimanda ai riferimenti normativi sopra indicati.

La condizionalità rafforzata si articola nei settori (o zone):

- a. *Clima e ambiente;*
- b. *Salute pubblica, salute degli animali e delle piante;*
- c. *Benessere degli animali.*

**ZONA I – CLIMA E AMBIENTE****I.I - CAMBIAMENTI CLIMATICI***BCAA 1 – Mantenimento dei prati permanenti*

Il rapporto tra la superficie di prati e pascoli permanenti e la superficie agricola totale non deve diminuire, a livello nazionale, in misura superiore al 5 % rispetto al medesimo rapporto determinato nell'anno di riferimento 2018.

Per convertire prati e pascoli permanenti ad altri usi è necessaria l'autorizzazione dell'Organismo di controllo; tali superfici dovranno essere ripristinate nell'eventualità che a livello nazionale il rapporto sopra indicato scenda al di sotto della soglia di allerta del 3,5%.

*BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere*

Divieto di convertire ad altri usi le superfici agricole delle zone umide e delle torbiere, con il divieto di conversione ad altri usi per prati e pascoli permanenti e di lavorazioni profonde per seminativi e colture legnose permanenti.

*BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie*

Divieto di bruciare le stoppie dei seminativi, incluse quelle dei cereali autunno vernini, e le paglie di riso, se non per ragioni fitosanitarie.

**I.II - ACQUA**

*CGO 1 – Direttiva CE 2000/60/CE (quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) (art. 11, par. 3, lettere e) e h):*

- Rispettare le procedure di autorizzazione dell'utilizzo delle acque a fini irrigui, ai sensi delle norme vigenti;
- Registrare i dati sull'utilizzo dei fertilizzanti minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di fosforo dichiarato, di cui al D.lgs. n. 75/2010 e regolamento 2019/1009.

*CGO 2 – Direttiva CEE 91/676/CEE (protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati da fonti agricole) (artt. 4 e 5):*

- Obblighi amministrativi;
- Obblighi riguardanti lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- Rispetto dei massimali di apporto azotato previsti;
- Divieti (spaziali e temporali) di utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti azotati.

*BCAA4 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua:*

- Divieto di distribuzione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari entro una fascia di rispetto di 5 metri lungo tutti i corsi d'acqua. Tale fascia deve essere più ampia ove prescritto dal Piano d'azione dei Nitrati per i fertilizzanti o dalle indicazioni in etichetta per i prodotti fitosanitari;
- Costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali individuati e monitorati ai sensi del D. lgs 152/2006. L'impegno si considera assolto nei casi in cui lo stato ecologico del corpo idrico interessato sia "ottimo/elevato" e lo stato chimico "buono" o non definito; negli altri casi è richiesta una fascia inerbita di almeno 5 metri di larghezza.

### I.III - SUOLO

*BCAA 5 – Gestione delle lavorazioni del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione, tenendo conto della pendenza:*

- a. Sui seminativi con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, realizzare solchi acquai temporanei a non più di 80 metri l'uno dall'altro. In alternativa, è prescritta la lavorazione secondo le curve di livello. Laddove a causa della pendenza vi siano rischi nella realizzazione dei solchi acquai o lavorazioni, o in assenza di una rete in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai, o nelle zone con evidenti fenomeni di soliflusso, è necessario realizzare fasce inerbite trasversali rispetto alla massima pendenza, larghe almeno di 5 metri e a una distanza tra loro non superiore a 60 metri.  
Sono vietati i livellamenti non autorizzati.
- b. Nei terreni con pendenza media superiore al 10% e in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sono vietate le lavorazioni di affinamento e sminuzzamento del terreno (ad. es. fresatura) a seguito dell'aratura, per un periodo di 60 giorni consecutivi compresi tra il 15 settembre e il 15 febbraio.  
E' ammessa in deroga la preparazione del letto di semina per le colture autunno-vernine.

*BCAA 6 – Copertura minima del suolo nei periodi più sensibili:*

Su seminativi (a eccezione delle risaie) e colture permanenti (frutteti e vigneti) assicurare la copertura vegetale del suolo, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, o lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi all'interno del periodo tra il 15 settembre e il 15 maggio.

Sono ammesse le sole lavorazioni che non alterino la copertura vegetale o che mantengano sul terreno i residui della coltura precedente (es. discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive).

*BCAA 7 – Rotazione dei seminativi, a eccezione delle colture sommerse*

Attuare una rotazione che preveda almeno una volta all'anno, a livello di parcella, un cambiamento di coltura intesa come genere botanico (non è ammessa la successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, farro).

Ai fini del rispetto della norma sono ammesse le colture secondarie, a condizione che si protraggano per almeno 90 giorni nell'intervallo tra due coltivazioni principali.

L'impegno non si applica a colture pluriennali, piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo.

Sono esentate dall'obbligo le aziende:

1. i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di piante erbacee da foraggio, lasciati a riposo, investiti a leguminose o sottoposti a una combinazione di tali impieghi;
2. la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, piante erbacee da foraggio o colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali impieghi;
3. con una superficie di seminativi fino ai 10 ettari;
4. i cui seminativi sono costituiti da colture sommerse;
5. relativamente alle superfici certificate a norma del regolamento (UE) 2018/848 (agricoltura biologica) e a quelle condotte secondo i disciplinari del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI).

Con D.M. del 28 giugno 2024 n. 0289235, è stata introdotta la diversificazione colturale nel periodo compreso tra il 9 aprile e il 30 giugno, in alternativa alla pratica della rotazione, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:

- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 10 ettari fino a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi;
- se la superficie aziendale a seminativo è superiore a 30 ettari, la diversificazione consiste nella coltivazione di almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi

#### I.IV – BIODIVERSITA' E PAESAGGIO

*CGO 3 – direttiva 2009/147/CE (conservazione degli uccelli selvatici)*

Su tutte le superfici agricole all'interno delle ZPS si applicano le pertinenti disposizioni :

- DM n. 184 del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (artt. 3, 4, 5);
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non già tutelati dalla BCAA 8.

*CGO 4 – direttiva 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche)*

Su tutte le superfici agricole ricadenti nei SIC/ZSC si applicano le pertinenti disposizioni:

- DM n. 184 del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (art. 2)
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (art. 4).

I criteri nazionali sono stati recepiti dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 <<L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione>> e dettagliati nei successivi provvedimenti di approvazione delle misure di conservazione sito-specifiche e dei Piani di gestione.

*BCAA 8:*

Ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione delle caratteristiche del paesaggio, ivi inclusa la protezione degli uccelli e degli impollinatori, la norma – che si applica su tutte le superfici - stabilisce:

A. l'obbligo di conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi-naturali, identificati territorialmente: stagni, boschetti, fasce alberate e alberi isolati, siepi e filari, muretti a secco, terrazzamenti, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, fossati o canali artificiali, alberi monumentali (identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale);

B. il divieto di esecuzione degli interventi di potatura di alberi e arbusti ricompresi tra gli elementi caratteristici del paesaggio di cui al punto A. nella stagione della riproduzione e della nidificazione

degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

*BCAA 9 – Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.*

All'interno di SIC/ZSC e delle ZPS, divieto di conversione della superficie a prato permanente ad altri usi (salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione); divieto di aratura e di qualsiasi altra lavorazione che inverta gli strati del terreno, elimini o rovini la copertura erbosa. Sono consentite lavorazioni leggere per il rinnovo/infittimento del cotico erboso e la gestione dello sgrondo delle acque.

## **ZONA II - SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

### II.I – SICUREZZA ALIMENTARE

*CGO 5- Reg. (CE) n. 178/2002, (principi e requisiti generali della legislazione alimentare)*

Osservare le procedure nel campo della sicurezza alimentare per quanto riguarda:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

*CGO 6 – Direttiva 96/22/CE (divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni animali)*

Applicare gli adempimenti e i divieti contenuti nel D.lgs n.158 del 16/3/2006.

In particolare, non somministrare agli animali le sostanze sopra indicate o, in caso di uso veterinario, rispettare le disposizioni relative al divieto di commercializzazione dei prodotti derivati.

### II.II – PRODOTTI FITOSANITARI

*CGO 7 – Reg. (CE) n. 1107/2009 (immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari)*

Per i titolari di azienda agricola che siano acquirenti o utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 150 del 14/8/2012 (attuazione della direttiva 2009/128/CE) e dal DM del 22/1/2014 di adozione del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

In particolare:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna), da conservare almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- disponibilità delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
- rispetto delle modalità d'uso previste dalle norme vigenti e indicate nell'etichetta;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti.

*CGO 8 – Direttiva 2009/128/CE (quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi)*

- Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo;
- Controllo funzionale periodico delle attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari effettuato presso un centro prova autorizzato;
- Regolazione e taratura delle attrezzature;
- Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative alla manipolazione ed allo stoccaggio sicuri dei prodotti fitosanitari, nonché allo smaltimento dei residui degli stessi.

## **ZONA III - BENESSERE DEGLI ANIMALI**

*CGO 11 – direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli:*

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7/7/2011.

*CGO 12 – direttiva 2008/120/CEE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini:*

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7/7/2011 e s.m.i.

*CGO 13 – direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti:*

Rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 146 del 26/3/2001 e s.m.i.

## **B) CONDIZIONALITA' SOCIALE**

Il reg. (UE) 2021/2115 all'art. 14 prevede che i beneficiari dei pagamenti diretti a norma del capo II o dei pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del reg. (UE) 2021/2115 in qualità di datori di lavoro, rispettino i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego indicati nell'Allegato IV al medesimo regolamento.

Tale allegato prevede il rispetto:

- per l'ambito Occupazione:

delle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152 – artt. 3;4;5;6;8;10 e 13);

- per l'ambito Salute e sicurezza:

delle Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE – artt. 5;6;7;8;9;10,11 e 12 ) e dei Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE – artt. 3;4;5;6;7;8 e 9).

Il Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116” definisce le norme relative all'applicazione in ambito nazionale, a partire dal 1° gennaio 2023, della condizionalità sociale, prevista all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115 e contenuta nel Piano Strategico Nazionale della PAC.

Tale Decreto istituisce un sistema di flussi di dati relativi alle decisioni esecutive adottate dalle Autorità competenti, individuate all'articolo 3, a seguito dei controlli di competenza svolti nei confronti degli agricoltori e degli altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del capo II o pagamenti annuali ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115.

Inoltre l'art. 4, del citato decreto, regola le convenzioni per il flusso dati relativi al sistema della condizionalità sociale.

Infine, il mancato rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego sopra descritti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV, capo V, del regolamento (UE) 2021/2116 e del Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 che all'art. 1 comma 3 prevede con successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente, la definizione del sistema sanzionatorio, nella forma di riduzioni dell'importo dell'aiuto del sostegno da versare, di cui agli articoli 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2115.

**ATTENZIONE:** Il rispetto delle regole di base richiamate nei punti A) e B), è condizione per percepire integralmente gli aiuti dell'intervento attivato con il presente bando.

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell'ambito dell'intervento di cui al presente provvedimento al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 del medesimo regolamento al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento di cui al presente provvedimento che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

## 1.9. CRITERI DI AMMISSIBILITA'

I criteri di ammissibilità possono riguardare requisiti personali del soggetto che presenta la domanda di aiuto o altre caratteristiche legate alla superficie o all'azienda o essere costituiti da adempimenti da svolgersi prima dell'adesione. Essi sono specificati nell'allegato 2 Parte II del Bando.

### **Perdita dei criteri di ammissibilità**

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno con recupero della totalità dei premi erogati.

## 1.10. DEFINIZIONE DI AGRICOLTORE

### **C01 Agricoltori singoli o associati**

#### ***1.a Agricoltore singolo***

L'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

L'imprenditore agricolo, in quanto imprenditore, deve ordinariamente essere in regola con gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore e quindi deve essere in possesso di iscrizione I.V.A. per l'attività agricola; inoltre, tranne che per i soggetti rientranti in categorie esentate, deve essere in possesso di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola.

Occorre infatti tenere conto che le norme di settore (civilistiche e previdenziali) relativamente ad alcune categorie di soggetti (in genere per volumi di affari o dimensioni aziendali inferiori a certi limiti) non richiedono l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o all'I.N.P.S.; pertanto possono essere considerati imprenditori agricoli, anche senza essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all'I.N.P.S., i soggetti rientranti in tali categorie esentate. Comunque, il soggetto che esercita attività agricola (e cioè coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse), che risulta essere in possesso di Partita IVA per l'attività agricola (nonché, se non rientrante nelle fasce di esenzione, di iscrizione al Registro Imprese (C.C.I.A.A.) per l'attività agricola e all'INPS per la previdenza agricola), può essere considerato Imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, senza necessità di ulteriori accertamenti, anche se esercita in modo prevalente un'altra attività.

#### ***1.b Agricoltori associati***

Per agricoltori associati si intendono le società di persone, le società di capitali e le società cooperative che rientrano nella definizione di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, come definito dalla D.G.R. n. 15-4452 del 22 dicembre 2016.

## 1.11. AUMENTI/RIDUZIONI DEL NUMERO DI CAPI DURANTE IL PERIODO DI IMPEGNO

### **Riduzioni del numero di capi richiesti a premio**

Per quanto riguarda la possibilità di ridurre il numero di capi (UBA) oggetto di impegno, durante il periodo d'impegno, si applicano le seguenti condizioni:

- 1) mantenimento per tutto il periodo di impegno del numero di capi (UBA) ammessi nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%;
- 2) nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza del numero di capi (UBA) tra quella concessa nella domanda di aiuto e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%;

3) se la riduzione tra il numero di capi (UBA) oggetto di impegno ammessi inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade;

4) in caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se:

- i capi ridotti sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti;
- i capi sono ridotti per cause di forza maggiore, di cui all'art. 3 del reg. (UE) 2021/2116 del 2 dicembre 2021.

### **Aumenti del numero di capi richiesti a premio**

Trattandosi di interventi pluriennali, è sempre possibile aumentare il numero di capi durante il periodo d'impegno; per quanto riguarda, invece, il riconoscimento economico di tali aumenti si applica la seguente regola: il sostegno relativo all'aumento dell'impegno (UBA) viene riconosciuto entro il valore massimo del 20% calcolato sul dato ammissibile nel 1° anno di impegno (UBA accertati e finanziati), fatta salva la relativa disponibilità finanziaria.

Gli impegni previsti devono comunque essere assicurati a tutte le UBA aziendali dichiarate per ciascuna annualità.

## **1.12. ALTRE MODIFICHE NEL CORSO DEL PERIODO DI IMPEGNO**

### **Cambio di beneficiario (totale o parziale)/disciplina della cessione di azienda**

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno soltanto nei casi di cessione totale dell'azienda o di ramo d'azienda con l'estinzione dell'intero allevamento e l'apertura/continuazione di un altro allevamento in capo al subentrante che continua gli impegni per il restante periodo. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro.

Si specifica che, nel caso in cui l'azienda subentrante sia già titolare di una domanda SRA30/B finanziabile, non si applica la limitazione del 20% di cui al punto 1.11. *Aumenti del numero di capi richiesti a premio.*

## **1.13. DISPOSIZIONI ATTE AD EVITARE IL DOPPIO FINANZIAMENTO**

### **1.13.1. TRA OPERAZIONI DEL PSR 2014-2022 E L'INTERVENTO SRA30**

Non ci sono impegni relativi al miglioramento del benessere animale sull'attuale PSR 2014-2022.

### **1.13.2. TRA INTERVENTO SRA30 e SRA-ACA 2023-2027**

Gli impegni della SRA30 sono cumulabili con quelli della SRA14 – Allevatori custodi dell'agrobiodiversità.

### **1.13.3. TRA INTERVENTO SRA30 E GLI ECOSCHEMI**

È assicurata la necessaria demarcazione di SRA30 con l'intervento PD 05 – ES 1 - “Eco-schema 1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e benessere animale (Livello 1 e Livello 2)”, eliminando dall'intervento SRA 30 tutte le azioni in potenziale sovrapposizione.

### **1.13.4 TRA INTERVENTO SRA30 E AIUTI SETTORIALI COMUNITARI**

Non ci sono elementi di demarcazione tra SRA30 e aiuti settoriali comunitari.

## 1.14. COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEGLI ANIMALI IN UBA

Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo dei carichi di bestiame sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale.

**TABELLA DI CONVERSIONE DI CUI AL PIANO STRATEGICO NAZIONALE  
POLITICA AGRICOLA COMUNE 2023-2027**

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4

## 1.15 TABELLA CUMULABILITA' AGGIORNATA

Si rimanda all'allegato 4 del testo del Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr/testo-vigente-csr-2023-2027>

## PARTE II – INTERVENTO E RELATIVI IMPEGNI

### 2.1. SRA30 - Informazioni generali

Il rispetto del benessere degli animali in quanto “esseri senzienti” è uno dei principi dell’Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali e viceversa. Attraverso pratiche di allevamento più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche), nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.), è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell’antimicrobico resistenza negli animali e dell’inquinamento ambientale.

L’intervento persegue i seguenti obiettivi strategici, collegati a specifiche esigenze rilevanti per il territorio regionale.

Obiettivi	Esigenze
Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali.
	Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico.
	Rafforzare la produzione di cibi sani e nutrienti.

### 2.2. SRA30 - Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono Imprenditori agricoli in attività, singoli o associati o Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti. Sono escluse le ATS (Aziende Temporanee di Scopo) che proseguono nell'attuazione degli impegni in corso dell'intervento SRA 30 Azione B ClassyFarm, in quanto titolari di domande di sostegno e pagamento relative all'intervento sopracitato, giunte nel 2026, per il Bando n. 1/2024, al terzo anno di impegno in quanto derivanti da domande di sostegno e pagamento presentate nel 2024, ai sensi della D.G.R. n. 26-8348 del 25 marzo 2024 e della D.D. n. 253 del 29 marzo 2024 e s.m.i, risultate ammissibili al finanziamento nella graduatoria approvata con D.D. n. 904 del 21 novembre 2024.

### 2.3.SRA30 - Condizioni di ammissibilità ed esclusione

La domanda di aiuto deve essere riferita agli allevamenti come risultanti dalla Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica (di seguito BDN), detenuti dal beneficiario. L'allevatore assoggetta agli impegni tutte le UBA che fanno capo all'allevamento oggetto dell'impegno. Al momento della presentazione della domanda di pagamento e prosecuzione, il numero delle UBA dell'allevamento è riferito all'annualità in corso, calcolato secondo la tabella di cui paragrafo 1.14 "Coefficienti di conversione degli animali in uba" del presente allegato. Per la quantificazione degli animali per cui si richiede il premio e per la consistenza minima dell'allevamento sono prese in considerazione le UBA dell'allevamento registrato in BDN oggetto della domanda, date, per i bovini, dalla consistenza media restituita da BDN per l'annualità 2026, ovvero riferita il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026.

Se la riduzione tra il numero di capi (UBA) oggetto di impegno, accertati con la domanda iniziale e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, la domanda decade con il recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti. Nel caso in cui, per la prosecuzione degli impegni nell'annualità 2026, le UBA sotto impegno siano inferiori a 10, l'impegno decade e l'aiuto viene revocato con il recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti.

Per la prosecuzione degli impegni, il punteggio di ciascuna checklist ClassyFarm Benessere Animale relativa alle UBA sotto impegno nell'anno 2026, non deve essere inferiore a 60 (baseline) considerando i tre ambiti di valutazione: A - management e personale (MP), B - strutture e attrezzature (SA), C - animal based measures (ABM), in caso contrario la domanda decade con il recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti.

L'analisi dei tre ambiti di valutazione produce un dato numerico di sintesi (punteggio complessivo generato da un apposito algoritmo che elabora i singoli punteggi attribuiti per ogni area di valutazione) in una scala da 1 a 100 (qualora il dato numerico di sintesi preveda dei decimali deve essere arrotondato al numero intero: decimale da 1 a 5 si arrotonda all'intero inferiore, da 6 a 9 si arrotonda all'intero superiore). Il quarto ambito di valutazione "Grandi rischi/sistemi d'allarme" non entra nel computo del livello di miglioramento rispetto alla *baseline*.

**Al momento della presentazione della domanda di prosecuzione**, l'allevamento deve avere una **check-list autocontrollo nel sistema Classyfarm**, compilata dal veterinario aziendale/incaricato relativa a specie e indirizzo produttivo, a partire **dal 1° gennaio 2026 entro il 15 aprile 2026**.

La mancata compilazione della check-list di autocontrollo nel sistema Classyfarm, entro il periodo indicato, comporta l'esclusione della domanda di prosecuzione e il recupero dei premi eventualmente già erogati nell'anno di mancato rispetto del criterio e nelle annualità precedenti.

L'Azione B dell'Intervento SRA30 è organizzata per Ambiti di miglioramento che, a loro volta, si articolano in diversi elementi. Di seguito sono riportati gli ambiti di valutazione:

#### **Ambito A – Management aziendale e personale**

A.1 - consistenza numerica e preparazione tecnica del personale addetto agli animali, numero di ispezioni giornaliere, movimentazione degli animali e gestione dei gruppi per sesso, età, stadio produttivo e riproduttivo;

A.2 - qualità degli alimenti, formulazione della razione e gestione della somministrazione degli alimenti e dell'acqua agli animali, ivi compreso la colostratura;

A.3 - igiene e pulizia degli impianti, degli spazi e delle strutture di allevamento, gestione della lettiera e delle operazioni di mungitura, gestione e prevenzione delle patologie podali.

#### **Ambito B - Strutture ed attrezzature**

B.1 ampiezza e disponibilità degli spazi di stabulazione e loro tipologia in riferimento a ciascuna esigenza e stadio fisiologico degli animali per assicurare libertà di movimento;

B.2 caratteristiche degli spazi di allevamento all'aperto in termini di adeguatezza e disponibilità di strutture atte a garantire riparo dagli agenti atmosferici e acqua a sufficienza per gli animali;

B.3 caratteristiche strutturali dei ricoveri (materiali di costruzione, materiale per le lettiere, ecc.);

B.4 dimensioni e funzionamento degli impianti disponibili nelle strutture di stabulazione, ivi compreso l'area di mungitura, nonché dimensioni e attrezzature del locale infermeria;

B.5 condizioni microclimatiche delle strutture di stabulazione;

B.6 qualità dell'ambiente di stabulazione (circolazione aria, gas nocivi, luminosità, polverosità).

#### **Ambito C - Animal Based Measures**

C.1 condizioni generali dell'animale in relazione al suo equilibrio psico-fisico, allo stato di nutrizione, alla presenza di lesioni e delle principali patologie produttive e riproduttive;

C.2 pratiche di mutilazione degli animali al fine di abolirle o almeno ridurne l'uso il più possibile;

C.3 incidenza di mortalità e morbilità.

La tabella seguente indica la corrispondenza tra le aree d'intervento di cui all'art. 46 del Regolamento delegato (UE) 2022/126 lettere a); b); c), d), f) e le aree A, B, e C di valutazione del sistema Classyfarm che, attraverso lo strumento delle check-list per specie/orientamento produttivo, consentono di determinare il livello di miglioramento del benessere animale.

<b>Aree d'intervento di cui all'art. 46 Reg. UE 2022/126</b>	<b>Ambiti di valutazione del sistema Classyfarm</b>
acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali;	Area A - Management aziendale e personale
condizioni di stabulazione che migliorino il comfort degli animali e la loro libertà di movimento, quali maggiori tolleranze di spazio, pavimentazioni, luce naturale, controllo microclimatico, nonché condizioni di stabulazione quali l'allattamento libero o la stabulazione di gruppo, a seconda delle esigenze naturali degli animali;	Area B – Strutture ed attrezzature
condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo;	Area A - Management aziendale e personale Area B – Strutture ed attrezzature
accesso all'aperto e pascolo;	Area B – Strutture ed attrezzature
pratiche volte a evitare la mutilazione o la castrazione degli animali. In casi specifici in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano	Area C - Animal based measures

ritenute necessarie, è previsto l'impiego di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori o il ricorso all'immunocastrazione.	
---	--

## 2.4. SRA30 - Impegni

Il contratto ha una **durata di tre anni**. Tutti gli impegni di seguito elencati vanno mantenuti per il residuo periodo di impegno di un anno, essendo già trascorsi i primi due dei tre complessivi, per il Bando n. 1/2024.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre dello stesso anno.

I pagamenti sono accordati qualora siano rispettati tutti gli impegni di seguito elencati. Il mancato rispetto di uno o più impegni di seguito elencati comporta l'applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Il mancato rispetto di ciascun impegno inoltre, può comportare anche la violazione del pertinente impegno di condizionalità o requisito minimo o requisito specifico, elencato nella colonna adiacente se previsto.

Si rimanda, alla Determinazione dirigenziale n. 385 del 16 maggio 2024 del Settore produzioni agrarie e zootecniche recante le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento.

L'allevatore per poter accedere ai previsti benefici deve assicurare nel corso del periodo di impegno (1° gennaio – 31 dicembre) un aumento o il mantenimento del punteggio definito attraverso il sistema di valutazione Classyfarm, rispetto al valore indicato nella domanda di aiuto, che sia almeno pari ai valori per fasce indicati nel prospetto di seguito riportato.

1 - Impegno	Vincoli di condizionalità, requisiti minimi, ecc.
<p>Il punteggio determinato in entrata si articola in differenti fasce, per ognuna delle quali è previsto un aumento e/o mantenimento di punteggio per l'accesso ai previsti benefici dell'intervento.</p> <p>L'allevatore deve assicurare il raggiungimento e/o il mantenimento del punteggio previsto a seconda della fascia di ingresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>punteggio di ingresso tra 60 e 80</u>: <b>miglioramento di 5 punti entro la fine del contratto</b>;</li> <li>- <u>punteggio di ingresso maggiore di 80</u>: <b>mantenimento del punteggio di ingresso</b>.</li> </ul>	

In continuità con quanto previsto per i primi anni di impegno, gli allevatori devono assicurare per l'intera annualità decorrente dal 1° gennaio 2026 il rispetto, per tutte le UBA sotto impegno, di quanto previsto dal presente intervento. Gli impegni previsti devono comunque essere assicurati a tutte le UBA aziendali.

Il punteggio ottenuto nel corso del primo anno (o dei successivi) dovrà essere mantenuto o migliorato negli anni seguenti per poter continuare a percepire l'aiuto.

**La check-list autocontrollo per la presentazione della domanda di pagamento annuale deve essere presente nel sistema Classyfarm entro il termine del 15 aprile 2026.**

Il pagamento del saldo delle domande ammesse è subordinato alla compilazione, nel sistema Classyfarm, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 31 dicembre 2026, di una nuova check-list autocontrollo dell'allevamento oggetto d'impegno. Nel caso in cui il beneficiario possieda più checklist ClassyFarm per

ciascun allevamento oggetto di impegno è tenuto ad inserire a sistema SIAP ciascuna checklist di autocontrollo. In caso di mancata compilazione nel sistema Classyfarm, nel periodo tra il 1° ottobre 2026 e il 31 dicembre 2026 della check-list autocontrollo, ARPEA non può procedere alla liquidazione del saldo della domanda di pagamento e la domanda decade con recupero delle somme eventualmente già erogate per l'intero triennio (Bando n.1/2024).

## **2.5. SRA30 - Altri obblighi**

I pagamenti sono accordati, su tutto il territorio regionale, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

**O01** - Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Reg. (UE) 2021/2115);

**O02** - Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Reg. (UE) 2021/2115).

Ai fini della verifica del rispetto degli elementi di condizionalità, possono essere valutati schemi di certificazione riconosciuti a livello internazionale.

La verifica del raggiungimento degli obblighi previsti è accertata anche attraverso i controlli ufficiali della competente Autorità sanitaria regionale che, in particolare, verifica l'assenza di non conformità e la congruenza delle valutazioni effettuate in autocontrollo rispetto al controllo ufficiale.

## **2.6. SRA30 - Forma e tassi di sostegno, metodi di calcolo, valore premi**

Modalità di pagamento in base al miglioramento o al mantenimento del punteggio Classyfarm. Il premio concesso per UBA per i bovini da latte e da carne è pari a **25 €/UBA/anno**.

## **2.7. SRA30 - Modalità di attuazione, sinergie con altri interventi e demarcazione**

### **2.8.1. Sinergie con altri interventi del Piano Strategico Nazionale della politica comunitaria 2023-2027**

Gli impegni della SRA30 sono cumulabili con quelli della SRA14 – Allevatori custodi dell'agrobiodiversità.

### **2.8.2. Compatibilità con altre operazioni del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2022**

Non ci sono impegni relativi al miglioramento del benessere animale sull'attuale PSR 2014-2022.

### **2.8.3. Demarcazione (con I pilastro o altri strumenti europei, nazionali, regionali)**

È assicurata la necessaria demarcazione di SRA30 con l'intervento PD 05 – ES 1 - “Eco-schema 1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e benessere animale (Livello 1 e Livello 2)”, eliminando dall'intervento SRA 30 tutte le azioni in potenziale sovrapposizione.

## **2.8. SRA30 - Documentazione da allegare alla domanda di pagamento**

La documentazione da allegare alla *domanda di pagamento*, esclusivamente tramite funzionalità di SIAP, consiste in:

**Scheda/e Classyfarm relativa/e all'indirizzo produttivo e compilata/e sulla piattaforma Classyfarm, nel periodo tra il 1° gennaio 2026 e il 15 aprile 2026, dal veterinario aziendale/incaricato.**

Entro la data del 15 gennaio 2027, dovrà essere trasmessa, esclusivamente tramite funzionalità di SIAP, la *Comunicazione d'invio documentazione integrativa* con:

**Scheda/e Classyfarm relativa/e all'indirizzo produttivo e compilata/e sulla piattaforma Classyfarm, nel periodo tra il 1° ottobre 2026 e il 31 dicembre 2026, dal veterinario aziendale/incaricato.**

## **2.9. SRA30 - Rimando a disposizioni comuni sugli Interventi**

Si rimanda alla PARTE I - PARTE GENERALE per le disposizioni generali, con particolare riferimento ai capitoli:

- 1.1. Definizioni
- 1.2. Documenti di programmazione (PSP e CSR)
- 1.3. Finalità della SRA30
- 1.4. Dotazione finanziaria del bando
- 1.5. Premi concedibili
- 1.6. Localizzazione degli interventi
- 1.7. Durata dell'adesione e riferimento anno di impegno

- 1.8. Regole basilari di riferimento
- 1.9. Criteri di ammissibilità
- 1.10. Definizione di agricoltore
- 1.11. Variabilità o immutabilità degli appezzamenti, aumenti/riduzioni di superficie durante il periodo di impegno
- 1.12. Altre modifiche nel corso del periodo di impegno
- 1.13. Disposizioni atte ad evitare il doppio
- 1.14. Coefficienti di conversione degli animali in UBA
- 1.15. Tabella cumulabilità aggiornata

## PARTE III – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI SUCCESSIVE

### 3.1. RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DELL'ORGANISMO PAGATORE REGIONALE (ARPEA)

I beneficiari ammessi al sostegno nella campagna 2024 (Bando n. 1/2024), per poter continuare a ricevere gli aiuti nel 2026, devono presentare una domanda di pagamento per via telematica entro i termini stabiliti, con le modalità richieste dall'applicativo informatico regionale riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute.

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente mediante trasmissione telematica nell'ambito del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema. Essa deve essere compilata in tutte le sue parti, in concordanza con l'ultima validazione del fascicolo aziendale elettronico.

Anche gli allegati devono essere trasmessi per via telematica, secondo le modalità richieste dall'applicativo informatico.

**I termini e le modalità di presentazione delle domande di pagamento per l'anno di impegno 2026 saranno stabiliti dall'Arpea mediante un provvedimento recante le istruzioni per la presentazione, tra l'altro, delle domande di pagamento per le SRA-ACA del CSR 2023-2027. Esso definirà le scadenze (compreso il termine ultimo comprensivo del ritardo consentito) per la presentazione delle domande di pagamento 2026, di modifica, di revoca e di rinuncia, nonché fornirà indicazioni per l'esecuzione delle istruttorie e dei controlli.**

### 3.2. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONTROLLI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

L'istruttoria della domanda consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo.

Gli Uffici istruttori effettueranno le istruttorie delle domande di aiuto/pagamento secondo gli scaglioni comunicati dall'ARPEA.

#### 3.2.1. Principi generali dei Controlli

I controlli sulle domande di aiuto sono realizzati nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) che comprende gli elementi informativi di cui all'articolo 66 del regolamento (UE) n. 2021/2116 per gli interventi previsti dall'articolo 65, par. 2, nonché dal sistema di gestione e controllo di cui all'articolo 60 del medesimo regolamento per le altre tipologie d'intervento.

Gli Stati membri, attraverso gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, eseguono annualmente controlli amministrativi sulle domande di aiuto e di pagamento per accertare la legittimità e la regolarità conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a) del regolamento 2021/2116. Tali controlli sono integrati da controlli in loco, che possono essere effettuati da remoto ricorrendo alla tecnologia.

I controlli sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a. l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altre comunicazioni;
- b. il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o all'intervento di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c. i criteri e le norme in materia di condizionalità.

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua, inoltre, le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

Le domande di aiuto/pagamento del primo anno di impegno e le domande di pagamento degli anni successivi sono sottoposte a diversi tipi di controlli:

- controlli amministrativi, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli in loco, previsti dai regolamenti dell'Unione europea;
- controlli per la verifica delle dichiarazioni rese con la domanda, previsti da norme nazionali e regionali.

### **3.2.2. Controlli Amministrativi**

Il 100% delle domande di aiuto sono sottoposte ai controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del Sistema integrato di gestione e controllo.

I controlli amministrativi consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera anche automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenute in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, allo scopo di garantire che:

- a. i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti agli interventi siano soddisfatti;
- b. non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c. la domanda di aiuto/pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d. siano rispettati gli impegni a lungo termine, laddove previsto;
- e. evitare doppi finanziamenti in caso di sovrapposizione tra gli impegni contenuti negli interventi basati sulle superfici e sugli animali elencati nel titolo III, capo II, con particolare riferimento a quelli individuati all'articolo 16, comma 1, lettera d) (di seguito "eco-schemi") e quelli elencati nel titolo III, capo IV, con particolare riferimento agli interventi previsti dall'articolo 69, lettera a) (di seguito "SRA-ACA") del regolamento (UE) 2021/2115.

### **3.2.3. Monitoraggio delle superfici**

Ai sensi dell'art. 70 del regolamento (UE) 2021/2116, a partire dal 1° gennaio 2023, deve essere istituito un sistema di monitoraggio delle superfici. Nel caso in cui a causa di limitazioni tecniche non sia possibile la piena messa in opera del sistema a decorrere da tale data, gli Stati membri possono decidere di istituire e mettere in funzione tale sistema gradualmente, fornendo informazioni solo per

un numero limitato di interventi. Tale sistema dovrà essere pienamente operativo entro il 1° gennaio 2024.

Per ulteriori specifiche si rimanda a quanto previsto all'art. 10 del regolamento (UE) 2022/1173 e da eventuali ulteriori regolamenti e disposizioni nazionali.

### 3.2.4 Controlli in loco

I controlli in loco sui campioni estratti sono eseguiti dagli Organismi Pagatori o da soggetti da essi delegati.

Le modalità di esecuzione dei controlli in loco saranno definite dagli Organismi Pagatori sulla base di Linee guida definite da Agea Coordinamento.

I controlli in loco organizzati dagli Organismi Pagatori dovranno avere un livello di qualità minimo, sufficiente a garantire il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno sottoposta a controllo, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi, i requisiti e le norme in materia di condizionalità.

Nell'eseguire i controlli in loco sarà assicurata la massima sinergia e comunicazione incrociata con il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), con i controlli aziendali e con quelli amministrativi.

Si rimanda a quanto riportato nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni interventi SIGC” dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte – Revisione n. 1 – approvato con DD 324 – 2024 DEL 20/12/2024

### 3.2.5 Riduzioni o esclusioni per inosservanza degli impegni o altri obblighi per interventi connessi alla superficie e agli animali di cui al regolamento (UE) n. 2021/2115

Ai fini e per gli effetti dell'art. 12 del **decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42** e successive modifiche, in caso di mancato rispetto:

- degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per gli interventi connessi alla superficie e agli animali del regolamento (UE) 2021/2115;
- oppure degli altri obblighi dell'intervento, se pertinenti, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal PSP;

si applica per ogni inosservanza, una riduzione o l'esclusione ove per esclusione si intende la riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento per intervento o azione, o macrogruppo coltura, o gruppo coltura, o coltura, o parcella di riferimento, UBA o capo, a cui si riferiscono gli impegni violati.

Relativamente agli interventi del PSP, le Autorità di gestione regionali/provinciali del PSP, sentito l'Organismo Pagatore competente, individuano con propri provvedimenti:

- a. le fattispecie di violazioni di impegni collegati ai montanti riferiti a intervento/azione/macrogruppo, coltura/unit amount (gruppo coltura/coltura/parcella di riferimento/UBA o capo), impegni pertinenti di condizionalità;
- b. i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 4;
- c. ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni gravi;
- d. eventuali violazioni di impegni specifici per tipologia di intervento che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'intervento stesso.

**In riferimento ai punti precedenti, la D.D. n. 385 del 16/05/2024 del Settore Produzioni agrarie e zootecniche ha regolamentato le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento.**

**Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non può essere erogata.**

**Le condizioni necessarie per evitare la revoca totale della domanda e la restituzione delle annualità pregresse prevedono la dimostrazione della continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso tramite:**

- **dichiarazione espressa del beneficiario via PEC al Settore A1710D - Attuazione programmi relativi alle produzioni animali e gestione comunicazione del Piano Strategico della PAC ([produzioni.animali@cert.regione.piemonte.it](mailto:produzioni.animali@cert.regione.piemonte.it)) e ad Arpea ([protocollo@cert.arpea.piemonte.it](mailto:protocollo@cert.arpea.piemonte.it)) entro e non oltre il 31/12/2026;**
- **compilazione delle schede Classyfarm dell'anno 2026.**

**La continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso sarà verificata dall'ufficio istruttore mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento in loco.**

**A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, possono essere erogate le successive annualità di pagamento.**

**Se le verifiche istruttorie evidenziano violazioni commesse riferite all'anno in cui la domanda di pagamento non è stata presentata e, pertanto, non spetta alcun pagamento, il beneficiario si considera debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.**

**Le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali.**

### **3.2.6 Verifica delle dichiarazioni rese con la domanda**

I controlli sulle dichiarazioni rese nelle domande sono previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i. e dalla legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.

Sono esclusi dal beneficio i richiedenti a carico dei quali, dal controllo in oggetto, risulti che per lo svolgimento di attività imprenditoriali hanno riportato l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 quater Codice penale).

### **3.3. CLAUSOLA DI ELUSIONE**

Ai sensi dell'art. 62 del regolamento (UE) 2021/2116, fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

### 4.1. SVOLGIMENTO E CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ai sensi della l.r. 14/2014 (art. 15, comma 1), l'avvio del procedimento deve essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge possono intervenire. Le informazioni da indicare nella comunicazione di avvio del procedimento sono specificate nell'art. 16, comma 1 della l.r. 14/2014.

Se per il numero dei destinatari non è possibile o risulta particolarmente gravoso trasmettere a ciascuno dei soggetti interessati una comunicazione personale, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi della comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, fatti salvi i casi di altre forme di pubblicazione prescritte ai sensi di legge o di regolamento (art. 16, comma 2 della l.r. 14/2014).

La competenza per lo svolgimento delle fasi procedurali riferite alle domande di pagamento è in capo all'Organismo pagatore Arpea.

### 4.2. RIESAMI, RICORSI, COMUNICAZIONI

I procedimenti amministrativi riguardanti le domande di aiuto e di pagamento del Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte vengono gestiti in conformità alle disposizioni unionali e nazionali che garantiscono la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, con particolare riferimento alla legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e alla l. r. 14 ottobre 2014, n. 14 (Capo IV, articoli da 15 a 21).

Il regolamento (UE) n. 2021/1060 (art. 69, par. 7) prevede che gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi.

Le procedure di valutazione dei reclami individuate nella normativa nazionale e regionale devono fornire un sistema di garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei beneficiari nei confronti delle decisioni della Pubblica Amministrazione, inclusa la possibilità di partecipare al procedimento di riesame. Ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, l'ufficio istruttore (o l'Organismo pagatore) che ritenga di dover procedere al rigetto della domanda è tenuto a comunicare al soggetto richiedente, prima di adottare il provvedimento, i motivi di non accoglimento (totale o parziale) della domanda indicando il termine di 10 giorni consecutivi per la presentazione di una richiesta di riesame comprensiva di osservazioni e/o documenti. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto. A seguito della valutazione degli elementi eventualmente presentati dal richiedente in risposta al preavviso di rigetto, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio.

Qualora in esito al riesame sia adottato un provvedimento di rigetto della domanda, questo può essere impugnato di fronte all'autorità giudiziaria a tutela delle posizioni di interesse legittimo, entro i seguenti termini:

- 60 giorni dalla notifica (o dalla piena conoscenza del provvedimento amministrativo) per il ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- oppure 120 giorni dalla notifica per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si tratta di rimedi giurisdizionali alternativi, per cui l'utilizzo di uno esclude la possibilità di ricorrere all'altro. Le decisioni dell'autorità giudiziaria, in entrambi i casi, sono impugnabili in un secondo grado di giudizio.

A tutela delle posizioni di diritto soggettivo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

L'Amministrazione può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale.

La Regione Piemonte, inoltre, ha istituito con l.r. n. 50/1981 la figura del «Difensore civico» il quale, esercitando le proprie funzioni in autonomia in quanto non soggetto a controllo gerarchico e funzionale, assicura a tutti la tutela non giurisdizionale nei confronti delle amministrazioni interessate.

In particolare, questa figura interviene normalmente su istanza di chi, avendo richiesto all'Amministrazione regionale e/o enti collegati un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo. In tale ipotesi il Difensore, valutata la fondatezza del reclamo, richiede agli uffici competenti le informazioni necessarie e, a seguito dell'istruttoria, formula i propri rilievi agli uffici e al soggetto interessato indicando, se necessario, le iniziative da intraprendere.

#### Posta Elettronica Certificata (PEC)

Ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 che ne ha dato attuazione a partire dal 2013, lo scambio di informazioni tra Pubblica Amministrazione e imprese (presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e scambio di informazioni e documenti) avviene esclusivamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Fatta eccezione per la presentazione delle istanze e di documentazione ad esse allegata che avviene mediante canale telematico e procedure specificamente autorizzate, ogni altra comunicazione avviene attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La notifica di atti della Pubblica Amministrazione tramite la PEC, compresa la notifica per compiuta giacenza, produce effetti giuridici dal momento in cui il gestore della casella PEC del notificante (ossia la Pubblica Amministrazione) rende disponibile la ricevuta di accettazione che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio (eventualmente con atti/documenti) alla casella di posta del destinatario, anche nei casi in cui la casella di posta di quest'ultimo risulti satura ovvero l'indirizzo PEC non valido o non attivo.

La trasmissione del documento per via telematica effettuata tramite la PEC equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

Con la domanda viene richiesta la sottoscrizione dell'impegno a mantenere in esercizio la casella PEC dichiarata nel fascicolo aziendale disponibile nel sistema informativo (costituente l'ultimo aggiornamento) fino alla fine del procedimento e all'adozione dell'atto finale.

### **4.3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati forniti con la domanda e acquisiti dalla Regione Piemonte e/o dall'ARPEA vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al regolamento citato.

L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, è fornita mediante pubblicazione sul portale servizi.regione.piemonte.it in apertura dei servizi on-line, quale il servizio per la compilazione e la presentazione della domanda.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

#### **4.4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

##### **Regolamenti dell'Unione Europea per la politica agricola comune**

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2021/2115;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) n. 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2023/370 della Commissione del 13 Dicembre 2022, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure, i termini di presentazione da parte degli Stati membri delle domande di modifica dei piani strategici della PAC e gli ulteriori casi per i quali non si applica il numero massimo di modifiche dei piani strategici della PAC che possono essere presentate ogni anno civile.

### **Norme statali**

- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»;
- Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP 2023-2027) per l'Italia approvato con la Decisione di esecuzione C(2022) 8645 finale del 2 dicembre 2022;
- Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 agosto 2022, n. 362512, recante attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023;
- Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 660087 del 23/12/2022 «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti»;
- Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116”;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, n. prot. 147385 del 09/03/2023 “disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”.

### **Siti internet nazionali in materia di politica agricola comune**

[https://www.reterurale.it/PAC\\_2023\\_27](https://www.reterurale.it/PAC_2023_27)

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24349>

### **Norme e atti regionali**

- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in:

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/iterlegfo/elencoLeggi.do?annoLegge=2014>

- Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 (CSR) adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 17-6532 del 20.02.2023, modificata dalla D.G.R. 29-7032 del 12 giugno 2023 e in ultimo, dalla D.G.R. n. 27- 7740 del 20 novembre 2023, disponibile sul sito internet regionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/complemento-regionale-per-sviluppo-rurale-2023-2027-csr>

- Determinazione Dirigenziale n. 979 del 20 novembre 2023 “Orientamenti in merito alla gestione del rischio di doppio finanziamento a carico di fondi del bilancio della U.E. in caso di potenziale sovrapposizione dei pagamenti per gli impegni di gestione finalizzati a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici del CSR 2023- 2027 con i pagamenti di analoghi interventi del PSR 2014-2022 in corso di attuazione e/o con gli Ecoschemi”.

### **Disposizioni regionali in materia di condizionalità**

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 43-7214 del 13 luglio 2023 “Disciplina dei regimi di condizionalità, che devono rispettare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC, in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Revoca della D.G.R. n. 13-1620 del 3 luglio 2020”;
- Determinazione Dirigenziale n. 905 del 26/10/2023 “Modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, recante disciplina dei regimi di condizionalità applicabili ai beneficiari del sostegno della PAC”.

### **Norme e documentazione dell'Organismo pagatore Arpea**

- Determinazione in via di definizione recante le Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento campagna 2026 per le ACA e SRA del PSP 2023-2027;
- Manuale Procedure controlli e sanzioni degli interventi SIGC dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Piemonte, revisione n.1 approvato con Determinazione ARPEA n. 324 del 20/12/2024;

Home>>Manuali Operativi>>MANUALI SVILUPPO RURALE>>CSR 2023-2027>>INTERVENTI SIGC;

- Scheda Operativa dell'intervento SRA 30 Benessere animale azione B – Classyfarm del CSR 2023-2027 della Regione Piemonte approvata con determinazione ARPEA n. 324 del 20/12/2024
- Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite approvato con determinazione n. 351 del 10/12/2020:  
[https://www.arpea.piemonte.it/pagina19338\\_manuali-recuperi.html](https://www.arpea.piemonte.it/pagina19338_manuali-recuperi.html)

### **Pubblicazioni editoriali e materiale informativo del CSR**

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/nuova-pac-sviluppo-rurale-2023-2027-per-piemonte>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027/materiali-comunicazione-sviluppo-rurale-2023-2027-0>

### **4.5. CONTATTI**

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a: [infoagricoltura@regione.piemonte.it](mailto:infoagricoltura@regione.piemonte.it) oppure a [psr@regione.piemonte.it](mailto:psr@regione.piemonte.it)

Un servizio telefonico che fornisce informazioni amministrative è fornito dal *Numero verde regionale 800.333.444* (gratuito da telefono fisso) dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi. E' anche possibile inviare una *e-mail* a: [800333444@regione.piemonte.it](mailto:800333444@regione.piemonte.it).

L'Assistenza applicativa all'anagrafe agricola e ai Procedimenti amministrativi è fornita al numero 011.0824455 dal lunedì al venerdì ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi oppure è possibile compilare il form previsto alla pagina <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-piemonte>.